

FONDAZIONE OPERA BONOMELLI - ONLUS

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX* D.LGS. 231/2001

DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX* D.LGS. 231/2001 DELLA FONDAZIONE OPERA BONOMELLI - ONLUS

INDICE

D.LGS 231/2001: PARTE GENERALE	3
CAPITOLO 1.....	4
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
1.1 INTRODUZIONE.....	4
1.2 I REATI “231” ED IL REGIME SANZIONATORIO.....	6
1.3 DELITTI TENTATI	8
1.4 REATI COMMESSI ALL'ESTERO	8
1.5 I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	8
CAPITOLO 2.....	10
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELL'OPERA BONOMELLI - ONLUS.	10
2.1 MODELLO DI GOVERNANCE	10
2.2 ASSETTO ORGANIZZATIVO	10
2.3 LA METODOLOGIA SCELTA PER LA DEFINIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	10
2.4 I DESTINATARI DEL MODELLO	12
2.5 LE PRESTAZIONI DI TERZI.....	12
CAPITOLO 3.....	13
L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001.....	14
3.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA FONDAZIONE.....	14
3.2 NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	14
3.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	15
3.4 FLUSSI INFORMATIVI.....	16
CAPITOLO 4.....	20
IL SISTEMA DISCIPLINARE	20
4.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	20
4.2 MISURE DISCIPLINARI.....	20
CAPITOLO 5.....	23
PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	23
5.1 LA COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI DEL MODELLO	23
5.2 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	24
CAPITOLO 6.....	25
AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL MODELLO.....	25
6.1 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	25
6.2 AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DESCRITTIVO	25
6.3 ATTUAZIONE DEL MODELLO	26
6.4 VIGILANZA SUL FUNZIONAMENTO E SULL'OSSERVANZA DEL MODELLO	26
D.LGS 231 / 2001: PARTE SPECIALE.....	27
PREMESSA.	28
CAPITOLO 1.....	29
I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	29
CAPITOLO 2.....	32
REATI SOCIETARI	32
ATTRIBUZIONE RESPONSABILITÀ E CONTROLLI	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ARTICOLO 2635 DEL CODICE CIVILE).....	32
CAPITOLO 3.....	34
REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	34
1 REATI DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO	34
2 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231	34
3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO 4.....	36
I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	36
CAPITOLO 5.....	37
REATI AMBIENTALI	37
1 I REATI AMBIENTALI RICHIAMATI DALL 'ARTICOLO 25-UNDECIES DEL DECRETO 231 INTRODOTTO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 121	37
1.1 Fattispecie di cui al Codice penale.....	37
1.2 Fattispecie di cui al D.lgs. 152/2006	37
2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 CON RIFERIMENTO AI REATI AMBIENTALI	37
3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO 6.....	39
REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	39
CAPITOLO 7.....	40
REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA	40
1 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 AL REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA	40
2 IL SISTEMA DEI CONTROLLI	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO 8.....	41
I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	41
1 I DELITTI CONTRO L 'INDUSTRIA E IL COMMERCIO RICHIAMATI DALL 'ARTICOLO 25-BIS.1 DEL DECRETO 231	41
2 LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI CON RIFERIMENTO AI DELITTI CONTRO L 'INDUSTRIA E IL COMMERCIO ...	41
3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO 9.....	43
REATI TRIBUTARI.....	43
1. I REATI TRIBUTARI RICHIAMATI DALL 'ARTICOLO 25-QUINQUESDECIES DEL DECRETO 231.....	43
2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI CON RIFERIMENTO AI REATI TRIBUTARI.....	47
3. REGOLE GENERALI DI CONTROLLO	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
4. PROTOCOLLI SPECIFICI	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
REATI PER I QUALI SI RITIENE REMOTO IL RISCHIO DI ACCADIMENTO.....	49
ALLEGATI	50
STATUTO	50
CODICE ETICO.....	50
REGOLAMENTO GENERALE	50
PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.....	50
ORGANIGRAMMA AGGIORNATO AL 30/04/2021.....	50

D.LGS 231/2001: PARTE GENERALE

CAPITOLO 1

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 Introduzione

“La legge non può chiudere gli occhi di fronte all’evidenza che la maggior parte delle transazioni nel mondo degli affari sono realizzate dalle imprese. Garantire loro impunità in omaggio ad una vetusta e superata dottrina che nega agli enti collettivi la capacità di commettere reati, significa privarsi degli unici strumenti efficaci ed in grado di controllare questo tipo di criminalità”.

Questa sentenza, emessa contro gli Stati Uniti d’America agli inizi del secolo scorso, risulta estremamente moderna ed esprime l’esigenza di opporsi agli effetti derivanti da comportamenti privi di correttezza e trasparenza posti in essere dagli enti. La necessità di contrastare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fenomeni di criminalità organizzata di carattere transnazionale ha richiesto, *in primis* per necessità sociale, il superamento del principio “*societas delinquere non potest*”. Un’azienda è caratterizzata da una strategia imprenditoriale e da una cultura che può essere virtuosa o tale da estrinsecarsi in comportamenti illeciti, risultato cioè di una volontà imprenditoriale e non di un’attività impropria attuata da una persona fisica. Il *consensus* internazionale è concorde nel ritenere potenzialmente imputabile l’ente, mentre le misure adottate dai singoli ordinamenti presentano alcune specificità.

Gli ordinamenti giuridici *common law*, sono i primi a sviluppare casi di imprese sottoposte a procedimenti penali, esperienze cui il legislatore italiano farà riferimento in occasione dell’introduzione di norme atte a disciplinare la responsabilità degli enti. In tema di *corporate criminal liability* l’evoluzione dell’esperienza statunitense è stata, in un primo momento, quella di individuare un criterio di responsabilità soggettiva del tipo *respondeat superior* e solo se il reato è stato commesso, autorizzato o tollerato dai dirigenti o dai manager di vertice che rivestono funzione di rappresentanza del soggetto collettivo. Questa impostazione viene superata dalla *Federal Sentencing Guidelines* che recita “la colpevolezza si determina in base alle precauzioni prese dalla persona giuridica prima della commissione del reato dirette a prevenire e a scoprire i comportamenti criminosi e in base alla condotta susseguente al reato tenuto dall’azienda”. Evidente il cambio di approccio: l’azienda è suscettibile di imputazione nel caso in cui non si sia dotata di idonee strutture organizzative, strumenti e modalità operative idonee a prevenire la commissione di reati. Va da sé che i processi di controllo (*compliance program*) sono da correlare strettamente alla dimensione, alla complessità del business e dei rischi di incorrere in attività illecite.

In sintesi il modello statunitense prevede:

- una responsabilità oggettiva da parte di un soggetto, inserito nella struttura dell’azienda, che abbia compiuto un reato con l’obiettivo di comportare un vantaggio per la società;
- ai fini della responsabilità dell’ente, una carenza di carattere organizzativo che il giudice valuta *ante* e *post* la commissione dell’illecito.

In caso di condanna dell’ente tra le sanzioni previste dall’ordinamento statunitense risulta di interesse la *probation* della nomina, da parte del giudice, di un figura professionale esterna all’azienda incaricata, per un certo periodo di tempo, di supervisionare le attività con l’obiettivo di individuare i punti critici dell’organizzazione aziendale per evitare il ripetersi di attività criminosi; in generale tutte le sanzioni risultano attenuate in relazione alla messa in atto di interventi in grado di incrementare il livello di efficacia del *compliance program*.

E’ nei fatti l’influenza che il modello statunitense ha avuto nei confronti, soprattutto in termini concettuali, della disciplina italiana delineata dal d.lgs 231/2001.

In tema di impulsi comunitari attivati con l’obiettivo di armonizzare, almeno nella sostanza, le iniziative legislative dei diversi stati membri, risulta di fondamentale importanza la Raccomandazione

adottata dai Ministri del Consiglio d'Europa il 20 ottobre 1988 in cui veniva affermata la necessità di punire gli enti per i danni arrecati.

Senza nulla definire in ordine alla tipologia della responsabilità, penale o amministrativa, la "Raccomandazione" offre tre principali linee di indirizzo:

- la responsabilità deve essere "cumulativa" con quella della persona fisica che ha commesso l'illecito. La separatezza della responsabilità rappresenta una fondamentale categoria concettuale fatta propria dal legislatore anche in Italia in forza della quale la responsabilità dell'ente può essere accertata indipendentemente dall'individuazione della persona fisica che ha commesso l'illecito;
- la punizione deve tendere alla prevenzione di altri reati ed al risarcimento delle parti lese,
- la sanzione deve essere legata ai vantaggi derivati, *latu sensu*, all'azienda.

In termini di efficacia ha riscontrato un maggior successo la "Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee" del 19 giugno 1997 che ha imposto a ciascuno stato di introdurre misure atte a sanzionare le persone giuridiche in presenza di reati commessi, a beneficio delle stesse, da chi opera all'interno della persona giuridica. Anche la "Convenzione" non offre orientamenti circa la definizione della fattispecie di responsabilità, ma richiede ai paesi membri un impegno concreto e la definizione di sanzioni "effettive, proporzionali e dissuasive".

In questo contesto si colloca la L. 300 del 29 settembre 2000 che opta per una soluzione mediana ed in apparenza contraddittoria circa l'attribuzione della tipologia di responsabilità. La legge delega il governo all'emanazione di un decreto legislativo "avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale", si pone in contrapposizione alle previsioni della maggior parte degli ordinamenti europei, che propendono per la responsabilità penale dell'ente, prevedendo una responsabilità di tipo amministrativo con le regole del processo penale in forza legge 29 settembre 2000, n. 300, art.11 1^a comma lett. q.

In occasione dei lavori preparatori alla promulgazione della Legge 300 del 29 settembre 2000, gli approfondimenti in tema di modalità di accertamento dell'illecito dell'ente propendevano, da un lato, per la qualificazione penale con derivante competenza del giudice penale e, dall'altro lato, per la rilevanza amministrativa dell'illecito con conseguente attribuzione della trattazione all'autorità amministrativa. Il legislatore in assenza di prescrizioni provenienti dalle fonti europee ha optato, come sopra evidenziato, per la soluzione mista.

Il tema della responsabilità penale della persona giuridica ha sviluppato, in dottrina, letture differenti; per alcuni trova un baluardo insuperabile nell'art. 27 commi 1 e 3 della Costituzione italiana che sanciscono la personalità della pena e l'obiettivo di rieducazione del condannato; ancora il concetto stesso di colpevolezza fonda il proprio presupposto sull'imputabilità del soggetto che ha compiuto, per dolo o per colpa, l'illecito, tale fattispecie risulta difficilmente configurabile nei confronti di un ente. Di tesi opposta la corrente di pensiero che ritiene responsabile penalmente l'azienda per illeciti commessi dalla persona fisica che agisce per conto della stessa e che quindi compie atti propri dell'ente; ancora l'azienda potrebbe risultare colpevole per elementi connessi alla strategia imprenditoriale, alla cultura aziendale e alla carenza di organizzazione. La *querelle* risulta indirizzata dalla Relazione governativa al d.lgs. dell'8 giugno 2001 n.231 ove si legge "non si sarebbero incontrate insuperabili controindicazioni alla creazione di un sistema di vera e propria responsabilità penale degli enti". La soluzione adottata dal legislatore, originale in particolare per il cultore estero, individua il canale del procedimento penale quale corsia privilegiata per l'accertamento delle responsabilità (penali) dell'ente e per l'applicazione di sanzioni amministrative.

Il perimetro di applicazione del d.lgs 231 risulta particolarmente ampio, rimangono esclusi unicamente lo Stato, gli enti pubblici territoriali gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli enti pubblici non economici, mentre sono compresi, oltre alle persone giuridiche, le imprese individuali, le società di fatto e le società irregolari,

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. 231/2001”), in attuazione della citata delega conferita al Governo con l’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 è stata dettata la disciplina della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”.

Il d.lgs. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell’art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi. Tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati.

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la “*nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia*”.

Il d.lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell’art. 27 della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.

Come sopra anticipato, secondo il d.lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2 I reati “231” ed il regime sanzionatorio

I reati per i quali l’ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del decreto stesso – possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica amministrazione (richiamati dagli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di criminalità informatica (richiamati dall’art. 24-bis d.lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (richiamati dall’art. 24-ter d.lgs. 231/2001);
- delitti contro la fede pubblica (richiamati dall’art. 25-bis d.lgs. 231/2001);
- delitti contro l’industria e il commercio (richiamati dall’art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001);
- reati societari (richiamati dall’art. 25-ter d.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (richiamati dall’art. 25-quater d.lgs. 231/2001);
- delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall’art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (richiamati dall’art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001);

- reati in materia di abusi di mercato (richiamati dall’art. 25-*sexies* d.lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (richiamati dall’art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001”);
- delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (richiamati dall’art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001);
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (richiamati dall’art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d’autore (richiamati dall’art. 25-*novies* d.lgs. 231/2001);
- reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” (richiamato dall’art. 25-*decies* d.lgs. 231/2001);
- reati ambientali (richiamato dall’art. 25-*undecies* d.lgs. 231/2001);
- reato di “impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (richiamato dall’art. 25-*duodecies* d.lgs. 231/2001);
- reato di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*, d.lgs. n. 231/2001);
- reati di “frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati” (art. 25-*quaterdecies*, d.lgs. n. 231/2001);
- reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*, d.lgs. n. 231/2001);
- reato di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*, d.lgs. n. 231/2001).

Sono previste dal d.lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra elencati:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 del d.lgs. 231/2001 (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. La Legge n. 3/2019 ha previsto una durata maggiore nel caso di alcuni dei più gravi reati contro la Pubblica Amministrazione. Si precisa che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 231/2001, “*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente*” che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall’esercizio dell’attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del profitto del reato (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 231/2001.

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del d.lgs. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

1.3 Delitti tentati

In caso di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. È invece esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 d.lgs. 231/2001).

1.4 Reati commessi all'estero

L'art. 4 del d.lgs. 231/2001 prevede che l'ente possa essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, commessi all'estero, purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Scopo di tale previsione è quello di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

1.5 I modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del d.lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del d.lgs. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
-

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza da parte di un soggetto non apicale è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Sarà l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società; e
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

CAPITOLO 2

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELL'OPERA BONOMELLI - ONLUS.

2.1 *Modello di governance*

Ai sensi dello Statuto Sociale della Fondazione, sono Organi Sociali:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) l'Organo di revisione;
- c) il Direttore Generale.

Sul punto si rimanda allo **Statuto** della Fondazione Opera Bonomelli – Onlus riportato in allegato che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs 231 e s.m.i..

Circa i poteri del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore si rimanda allo **Statuto** ed al **Regolamento Generale** approvato dal Consiglio di Amministrazione riportato in allegato e che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs 231 e s.m.i..

2.2 *Assetto organizzativo*

Alla data di approvazione del presente Documento descrittivo la documentazione di cui la Fondazione si è dotata per rappresentare il proprio assetto organizzativo e per disciplinare il proprio operato anche in relazione alle attività sensibili ai fini del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 include, oltre allo **Statuto**:

- il **Codice Etico**, che definisce principi etici generali e di condotta nelle relazioni con gli *Stakeholder* che ispirano lo stile di gestione della Fondazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- il **Regolamento Generale**, che definisce l'interazione delle strutture della Fondazione approvato dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il Regolamento generale prevede nella Parte Seconda, le **Regole generali** suddivise in **Regole gestionali e organizzative** e **Regole dei controlli**, cui si rimanda;
- **Procedura per la gestione delle risorse umane** della Fondazione Opera Bonomelli – Onlus.

2.3 *La metodologia scelta per la definizione e l'aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo*

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Fondazione con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato e di illecito amministrativo, è un atto di responsabilità sociale da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: *stakeholder*, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita dell'azienda.

La Fondazione ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme ai requisiti previsti dal D.lgs. 231/2001 e coerente con il contesto normativo.

Il presente Documento descrittivo del Modello di organizzazione, gestione e controllo è suddiviso in due parti le quali contengono, rispettivamente:

- a) nella parte generale, una descrizione relativa:
- al quadro normativo di riferimento;
 - alla realtà della Fondazione;
 - alla struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione;
 - alla individuazione e nomina dell’Organismo di Vigilanza, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
 - alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
 - al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
 - ai criteri di aggiornamento del Modello.
- b) nella parte speciale, una descrizione relativa:
- alle fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Fondazione ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività, tenuto conto del principio di proporzionalità;
 - ai processi/attività sensibili e relativi protocolli di controllo.

La metodologia scelta dalla Fondazione per la definizione e l’aggiornamento del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l’attendibilità dei risultati.

Tale metodologia prevede una serie di attività suddivise in quattro fasi, il cui sviluppo potrà anche discostarsi dalla consequenzialità di seguito indicata:

- fase 1: identificazione delle aree di rischio;
- fase 2: rilevazione della situazione esistente (*as-is*);
- fase 3: *gap analysis* e piano di azione (*action plan*);
- fase 4: disegno/aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Qui di seguito sono sinteticamente descritti gli obiettivi e le attività relativi a ciascuna delle quattro fasi sopra elencate.

L’art. 6, comma 2, lett. a) del .lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l’individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti “sensibili” (c.d. “aree di rischio”).

In questo contesto si collocano gli obiettivi della fase 1, che sono:

- l’identificazione degli ambiti aziendali oggetto di analisi e l’individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili,
- l’identificazione dei responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere.

Obiettivo della fase 2 è l’effettuazione dell’analisi, anche attraverso interviste alle persone, delle attività sensibili precedentemente individuate, con particolare enfasi sui controlli.

Nello specifico, per ogni processo/attività sensibile individuato nella fase 1, vengono analizzate le sue fasi principali, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti nonché gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali

modalità si possano astrattamente realizzare le fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

In questa fase viene realizzata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, sono potenzialmente esposte alla commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Al termine della fase 2 viene definita la mappatura delle attività sensibili.

Lo scopo della fase 3 consiste nell'individuazione:

- dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati (e gli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti,
- delle azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente, al fine di rilevare e analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del d.lgs. 231/2001.

Attraverso il confronto operato con la *gap analysis* è possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, viene predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal d.lgs. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno (il c.d. “piano di azione” o anche “*action plan*”).

Scopo della fase 4 è la definizione/aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, idoneo alla prevenzione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e personalizzato alla realtà aziendale, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 231/2001.

Il potere di modificare/aggiornare il Modello è attribuito al Consiglio di Amministrazione mediante apposita delibera, in presenza, ad esempio, di esigenze di aggiornamento connesse a intervenute modifiche normative, variazioni organizzative, individuazione di ulteriori attività a rischio.

Si rimanda al successivo capitolo 6 per la descrizione dell'iter di aggiornamento del Modello.

Ai fini della completa attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Modello, la Fondazione predispone specifiche procedure operative, che saranno rese disponibili ai soggetti interessati e ai rispettivi Responsabili.

2.4 I destinatari del Modello

Quanto previsto dal Modello si applica: agli organi sociali, ai dipendenti, ai collaboratori, ai clienti, ai fornitori, e in generale a tutti coloro che instaurano rapporti, a vario titolo, con la Fondazione.

I dettami del Modello devono intendersi come obbligatori e vincolanti ed eventuali infrazioni a quanto previsto nel Modello, o in documenti nello stesso richiamati, dovranno essere comunicate nei termini e secondo le modalità previste nel successivo capitolo 3.4.

L'organo amministrativo e i direttori/responsabili titolari di rapporti con controparti si coordinano con l'Organismo di Vigilanza al fine di stabilire le eventuali ulteriori categorie di destinatari del Modello, in relazione ai rapporti giuridici ed all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Fondazione.

2.5 Le prestazioni di terzi

Le prestazioni da parte di terzi, che possano riguardare attività sensibili, devono essere disciplinate mediante contratto scritto che preveda clausole di rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico della Fondazione da parte di tali soggetti esterni.

In particolare, il mancato rispetto degli stessi, deve comportare la risoluzione per giusta causa dei rapporti con il terzo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Fondazione.

Nel caso di rapporti con i terzi instaurati precedentemente all'adozione del Modello e del Codice Etico, la Fondazione si impegna a notificare alla controparte, mezzo e-mail, l'adozione dei suddetti documenti, ai cui principi e comportamenti la controparte è tenuta a conformarsi.

Per la modalità di comunicazione ai terzi del Modello e del Codice Etico si rimanda al successivo paragrafo 5.1.

CAPITOLO 3

L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

3.1 *L'organismo di vigilanza della Fondazione*

In base alle previsioni del D.lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità dell'ente prevista dal D.lgs. 231/2001.

In particolare:

- a) i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono: l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza *“come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”*, la previsione di un *“riporto”* dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale, l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni e attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;
- b) il connotato della professionalità deve essere riferito al *“bagaglio di strumenti e tecniche”* necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di vigilanza;
- c) la continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001 particolarmente articolato e complesso nelle aziende di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del modello e *“priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari”*.

La Fondazione Opera Bonomelli – Onlus ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

In conformità con quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/2001, nonché alla luce delle indicazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e della dottrina, l'Associazione ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza in un organismo monocratico.

3.2 *Nomina dell'Organismo di Vigilanza*

L'Organismo di Vigilanza dell'Opera Bonomelli - Onlus è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione e posto in staff all'Organo di revisione. Convenzionalmente, la scadenza dell'Organismo coincide con quella dell'Organo di revisione, la carica può essere rinnovata senza vincoli; il compenso per l'incarico è definito dal Consiglio di Amministrazione.

Alla sua scadenza l'Organismo di Vigilanza continua a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina.

Il Consiglio di Amministrazione approva il budget annuale messo a disposizione dell'OdV, secondo le procedure di budget adottate dalla Fondazione, in misura adeguata alle necessità esposte dall'OdV stesso nell'ambito della relazione annuale dell'attività svolta e del programma delle attività. Su quanto in oggetto si vedano anche le previsioni del Regolamento generale, Parte Prima, Governo e Controllo - Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231/2001 e s.m.i..

3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- curare, promuovere il costante aggiornamento del Modello, identificando e segnalando al Consiglio di Amministrazione l'esigenza di eventuali aggiornamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie, a titolo esemplificativo, in conseguenza di:
 - a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - b) significative modificazioni dell'assetto interno della Fondazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'azienda;
 - c) modifiche normative;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Fondazione;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione;
- promuovere e valutare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello;
- promuovere e valutare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'Ente e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato e alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare e sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- accedere liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi struttura/unità organizzativa, esponente o dipendente della Fondazione – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere e acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001;

- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D.lgs. 231/2001, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività di controllo, fornendo loro adeguato supporto informativo.

L'Organismo di Vigilanza può adottare un proprio Regolamento, al fine di disciplinare la proprie modalità di funzionamento.

L'Organismo di Vigilanza può giovare – sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Fondazione ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

L'Organismo di Vigilanza redige un documento descrittivo delle attività di vigilanza attraverso il quale pianifica le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Bonomelli - Onlus cura l'adeguata comunicazione alle strutture azienda

li dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

Nel caso in cui la Fondazione decida di avvalersi di consulenti esterni, questi dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

3.4 Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Per quanto concerne dipendenti, volontari, consulenti, collaboratori esterni, ecc., è previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante/esponente dell'Associazione una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative:
 - a) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
 - b) a “pratiche” non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Fondazione;
 - c) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- ogni Responsabile di Unità Organizzativa, cui è attribuita la responsabilità di coordinamento delle strutture di riferimento, deve segnalare formalmente e tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti difforni al Modello;

- l’Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni di anomalo comportamento ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi;
- nel caso in cui la segnalazione di eventuali violazioni del Modello sia riferita a componenti del Consiglio di Amministrazione e/o dell’Organo di revisione, la stessa verrà trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente dell’Organo di revisione, ovvero, se riguardante il Presidente dell’Organo di revisione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se riguardante il Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente dell’Organo di revisione.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante (ex art. 6, comma 2-bis, 2-ter, 2-quater D.lgs. 231/2001), fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza, da parte delle funzioni aziendali che operano nell’ambito di attività sensibili, informazioni che possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati (e gli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e che possano coinvolgere la Fondazione;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, salvo espresso divieto dell’autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all’osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell’elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

Di seguito si evidenziano le Strutture Responsabili e la periodicità dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza previsti nel Documento Descrittivo del Modello.

Flussi informativi e segnalazioni verso l’Organismo di Vigilanza

Flussi informativi e segnalazioni verso l’Organismo di Vigilanza		
Oggetto	Responsabile	Periodicità
Informativa sulla necessità di modifica del Modello	Direttore tutti i soggetti interessati al presidio di specifiche normative sensibili ai fini 231/01	Ad occorrenza
Relazione sugli esiti delle attività di aggiornamento del Modello	Direttore	Nell’ambito delle relazioni periodiche delle

Flussi informativi e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza		
Oggetto	Responsabile	Periodicità
		attività svolte e ad occorrenza
Le notizie relative ad accertamenti relativi alla presunta violazione del Modello o procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni	Responsabile Area Risorse umane	Immediatamente
Operazioni percepite come “a rischio”	Tutte le strutture interessate	Immediatamente
Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati (e gli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e che possano coinvolgere la Fondazione	Tutte le strutture interessate	Immediatamente
Le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria	Responsabile Area Risorse Umane	Immediatamente
I rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello per esempio accessi a sistemi informativi non autorizzati, malattie connesse ad infortunio professionale	Tutte le strutture aziendali	Immediatamente

Le segnalazioni possono essere inviate, per iscritto, con modalità cartacea o informatica, con i seguenti strumenti:

- **e-mail:** Organismo-di-Vigilanza-231@operabonomelli.it
- **lettera all'indirizzo:** Opera Bonomelli - Onlus.
Organismo di Vigilanza 231
Via Carnovali, 95
24126 Bergamo

Le segnalazioni che perverranno per i predetti canali non dovranno avere un fine meramente delatorio (ovvero di denuncia anonima, o connessi a motivi di dispetto, di vendetta etc.) ma dovranno essere segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, aventi le seguenti caratteristiche:

- indicazione (facoltativa) del segnalante e del suo recapito e se dipendente, del reparto di appartenenza ;
- descrizione di:
 - eventi e/o fatti accaduti;
 - altre eventuali persone coinvolte;
 - tempi e modalità di esecuzione dell'evento segnalato;
 - quanto altro possa essere utile alla descrizione dell'evento e dei suoi autori.

La Fondazione e l'Organismo di Vigilanza si impegnano ad adottare tutte le misure idonee affinché le segnalazioni destinate all'Odv siano garantite da riservatezza, impegnandosi a trattare i dati comuni e sensibili contenuti nelle predette segnalazioni ai sensi del Reg. UE 679/2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali” nonché del D.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ogni informazione, segnalazione, *report*, relazione prevista nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste due distinte linee di *reporting*:

- su base “occorrenza”, direttamente verso il Direttore;
- su base periodica, verso il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di revisione.

L'Organismo di Vigilanza predispone:

- i) con cadenza annuale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso da presentare al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di revisione;
- ii) immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: notizia di significative violazioni dei contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Fondazione, ecc.) e in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di revisione.

CAPITOLO 4

IL SISTEMA DISCIPLINARE

4.1 *Funzione del sistema disciplinare*

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso. Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

4.2 *Misure disciplinari*

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti della Fondazione degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate a tutti i dipendenti e affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Fondazione.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori a seconda della gravità delle infrazioni:

- biasimo verbale;
- biasimo per iscritto;
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa e all'eventuale recidiva.

Fermi restando gli obblighi in capo alla Fondazione derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- 1) incorre nel provvedimento di **“biasimo verbale”** il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso di lieve entità.

- 2) incorre nel provvedimento di **“biasimo per iscritto”**, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l’integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo, ovvero il lavoratore che sia recidivo nelle mancanze di cui al punto 1.
- 3) incorre nel provvedimento della **“multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione”** il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l’integrità dei beni aziendali ad una situazione di rilevante pericolo.
- 4) incorre nel provvedimento della **“sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni”** il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all’interesse della stessa.
- 5) incorre nel provvedimento del **“licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge”** il lavoratore che:
 - 5.1 adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
 - 5.2 adotti nell’espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal d.lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell’anno solare nelle mancanze di cui al punto 4.

Tali comportamenti costituiscono una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società e/o una grave violazione dell’obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Società e/o un grave nocimento morale e/o materiale per l’azienda, tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore.

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è il Direttore, il quale comminerà le sanzioni su eventuale segnalazione dell’Organismo di Vigilanza, sentito, anche, il parere del superiore gerarchico dell’autore della condotta censurata. In ogni caso l’Organismo di Vigilanza dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare. Viene comunque attribuito all’Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il Direttore, il compito di verificare e valutare l’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001. Nel caso di violazione da parte del Direttore l’applicazione delle misure disciplinari sono di pertinenza del Consiglio di Amministrazione.

In caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso e/o (nel caso il coinvolgimento riguardi l’intero Consiglio di Amministrazione) l’Organo di revisione, potranno assumere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione di una riunione, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

In caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più Revisori, l’Organo di revisione e/o, nel caso il coinvolgimento riguardi l’intero Organo, il Consiglio di Amministrazione, potranno assumere gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

La violazione da parte di consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti con la Fondazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l’eventuale commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa

degli enti da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che inserite nei relativi contratti, ovvero, in mancanza di clausole, sulla base delle previsioni di c.c..

Nel rispetto della normativa vigente, l'Organismo di Vigilanza è responsabile dell'elaborazione di una procedura c.d. *wistleblowing*, che prevede le misure descritte nel paragrafo 3.4 in merito ai flussi informativi verso l'OdV.

Pertanto, la Fondazione – in caso di violazioni delle misure a tutela del segnalante o di segnalazioni infondate, commesse con dolo o colpa grave – ne valuta la gravità e applica le sanzioni previste nel presente paragrafo (*ex art. 6, comma 2-bis lettera d) D.lgs. 231/2001*).

CAPITOLO 5

PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Per una corretta ed efficace attuazione del Modello organizzativo è necessario porre in essere un'accorta fase di formazione del personale e di divulgazione del Modello a tutti coloro che operano nell'ambito dell'organizzazione.

L'obiettivo della Fondazione è pertanto quello di estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo agli organi sociali, ai propri dipendenti ma anche ai soggetti, quali i volontari, che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Fondazione.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione sul Modello è definita e gestita dall'organo di indirizzo dell'Ente mediante predisposizione di specifico Piano di formazione.

L'attività formativa è soggetta alla supervisione dell'Organismo di Vigilanza il quale, nell'ambito dei compiti allo stesso attribuiti dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, è chiamato a monitorare le iniziative adottate per la diffusione del Modello e per garantire una adeguata conoscenza e comprensione dello stesso.

La formazione è difatti forma ed evidenza di applicazione sostanziale del Modello, sulla quale l'OdV è chiamato a vigilare.

5.1 La comunicazione dei contenuti del Modello

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all'atto dell'assunzione, copia del Documento descrittivo del Modello e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello ivi descritti.

Ai componenti degli Organi sociali saranno applicate le medesime modalità di diffusione del Modello previste per i dipendenti.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la Fondazione rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Fondazione senza vincoli di dipendenza.

A tal fine, ai soggetti terzi più significativi, la Fondazione fornirà un estratto del Documento descrittivo del Modello e una copia del Codice Etico. Ai terzi cui sarà consegnato l'estratto del Documento descrittivo del Modello e la copia del Codice Etico, verrà fatta sottoscrivere una dichiarazione che attesti il ricevimento di tali documenti e l'impegno all'osservanza dei contenuti ivi descritti.

5.2 Attività di formazione

La conoscenza da parte di tutti i dipendenti della Fondazione dei principali contenuti del Decreto 231/2001 e dei principi e delle disposizioni contenuti nel Modello e nel Codice Etico adottati, rappresenta elemento di primaria importanza per l'efficace attuazione del Modello stesso.

La Fondazione intende divulgare tali principi e contenuti mediante appositi corsi di formazione, definiti ed operativamente gestiti dall'organo amministrativo (anche con l'eventuale supporto di esperti nelle discipline dettate dal Decreto 231/2001), con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, che prenderà atto dei contenuti formativi proposti.

Gli interventi formativi prevedono i seguenti contenuti:

- una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (D.lgs. 231/2001 e reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) e altri aspetti contenuti nella parte generale del Documento descrittivo;
- una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- una verifica del grado di apprendimento della formazione ricevuta.

I contenuti degli interventi formativi vengono costantemente aggiornati in relazione ad eventuali interventi di significativi aggiornamenti del Modello.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria. L'Organismo di Vigilanza, per il tramite delle preposte strutture della Fondazione, raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

CAPITOLO 6

AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL MODELLO

6.1 *Aggiornamento del Modello*

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/2001, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'esigenza di aggiornamento del Modello d'iniziativa o segnalata dall'Organo di revisione o dal Direttore o dall'Organismo di Vigilanza e delibera in merito all'aggiornamento del Modello in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie.

L'approvazione dell'aggiornamento del Modello viene immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati.

L'Organismo di Vigilanza provvede, altresì, mediante apposita relazione, a informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività di vigilanza intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento del Modello.

Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il processo di aggiornamento e gestione si articola nelle macro fasi e fasi operative di seguito descritte:

- Aggiornamento del Documento Descrittivo:
 - a) Assessment;
 - b) Gap Analysis;
 - c) Action Plan;
 - d) Validazione;
 - e) Diffusione e Formazione;
- Attuazione del Modello;
- Vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

6.2 *Aggiornamento del Documento descrittivo*

Questa macro fase descrive le modalità di aggiornamento del Documento descrittivo, definendo ruoli e responsabilità per la corretta gestione dello stesso.

In particolare sono previste le seguenti fasi di seguito descritte:

- *Assessment*: volta a individuare e monitorare gli eventi che possono determinare modifiche al contesto di riferimento, identificare le aree di rischio qualificare le aree di vulnerabilità;
- *Gap Analysis*: volta alla rilevazione puntuale dei disallineamenti causati dal mancato o errato recepimento dei fattori innovativi/eventi scatenanti e all'individuazione puntuale degli interventi risolutivi necessari;
- *Action Plan*: volta alla pianificazione e realizzazione degli interventi di aggiornamento del Documento Descrittivo;
- *Validazione*: volta alla validazione ed approvazione del Documento descrittivo;
- *Diffusione e formazione*: volta a definire le modalità, i ruoli e le responsabilità nella diffusione interna ed esterna del Documento descrittivo e alla gestione dei piani info/formativi rivolti al personale dipendente e ai collaboratori.

Recepimento dell'evento scatenante

Le circostanze che determinano la necessità di effettuare valutazioni in merito alla generale ricognizione del Modello ed il conseguente aggiornamento dello stesso e del Documento Descrittivo sono definite di seguito come “eventi scatenanti”.

L'aggiornamento del Modello può essere attivato da diversi e distinti eventi scatenanti, di seguito evidenziati:

- innovazioni/modifiche di normative di etero-regolamentazione in tema di responsabilità amministrativa degli enti; significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
- modifiche organizzative e revisione di procedure operative esistenti che abbiano riflessi sull'attuazione del Modello organizzativo ex D.lgs. 231/01;
- revisione periodica del Modello secondo le modalità previste dal Documento descrittivo.

6.3 Attuazione del Modello

Il Consiglio di Amministrazione approva l'aggiornamento del Documento descrittivo e del relativo Documento di sintesi e attiva le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi della diffusione dei relativi contenuti all'interno e all'esterno della Fondazione.

L'approvazione del Documento descrittivo aggiornato viene immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati.

6.4 Vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello

Questa macro fase ha l'obiettivo di valutare l'effettiva applicazione del Modello attraverso la verifica dell'osservanza e dell'efficacia ed efficienza delle procedure della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza redige un documento descrittivo delle attività di vigilanza attraverso il quale pianifica le proprie attività prevedendo un calendario per lo svolgimento delle stesse nel corso dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto di funzioni e strutture interne della Fondazione e/o di consulenze esterne.

D.LGS 231 / 2001: PARTE SPECIALE

Premessa

La presente parte speciale si compone di 9 capitoli, ciascuno dedicato ad una categoria di reati (e di illeciti amministrativi), rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, che la Fondazione ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività e ad un ragionevole criterio di proporzionalità.

In particolare:

- Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (**artt. 24, 25, 25-decies D.lgs. 231/2001**)
- Reati societari (**art. 25-ter D.lgs. 231/2001**)
- Reati contro la personalità individuale (**art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001**)
- Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (**art. 25-septies D.lgs. 231/2001**)
- Reati ambientali (**richiamato dall'art. 25-undecies D.lgs. 231/2001**);
- Impiego di cittadini di paesi terzi in cui soggiorno è irregolare (**art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001**)
- Reato di razzismo e xenofobia (**art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001**) [articolo aggiunto dalla **Legge 20 novembre 2017 n. 167**]
- Delitti contro l'industria e il commercio (**art. 25-bis.1 D.lgs. 231/2001**)
- Reati tributari (**art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001**) [articolo aggiunto dal **D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157**]

CAPITOLO 1

I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

I reati nei confronti della pubblica amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

Solo a titolo indicativo si richiamano:

Malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis del codice penale).

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter del codice penale).

La Fondazione potrebbe essere chiamata a rispondere quando i suoi dipendenti pongono in essere la condotta illecita prevista, assicurando all'istituto un finanziamento al quale non avrebbe diritto.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma 2, n. 1 del codice penale).

Si tratta della normale ipotesi di truffa (articolo 640 del codice penale), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.

La responsabilità della Fondazione potrà sussistere, in via esemplificativa, quando un suo dipendente compia una truffa ai danni di un ente previdenziale o un'amministrazione locale attraverso dichiarazioni mendaci o fraudolente, purché agisca nell'interesse o a vantaggio della società.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato:

- alterando la documentazione trasmessa agli uffici della P.A. competenti, al fine di indurre in errore circa l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, accreditamenti etc.;
- assumendo, nella fase preliminare e contestuale alla conclusione di accordi con la P.A., un comportamento fraudolento ovvero ponendo in essere artifici e/o raggiri che inducano in errore la P.A. circa il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti, i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti;
- omettendo il versamento o alterando la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS, INAIL dei dipendenti;
- alterando la documentazione da fornire alla P.A. all'atto dell'assunzione di personale appartenente alle categorie protette o agevolate, al fine di ottenere sgravi contributivi indebiti e crediti d'imposta.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del codice penale).

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 del codice penale (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nello specifico i reati di corruzione potrebbero, a titolo esemplificativo, essere realizzati offrendo/promettendo denaro o altra utilità:

- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di concludere accordi con la P.A. di appartenenza;

- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: ottenere l'accelerazione di pratiche di rilascio di autorizzazioni; non far rilevare elementi che impedirebbero il rilascio di autorizzazioni; garantire il sicuro rilascio di autorizzazioni;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di non ricevere provvedimenti di natura sanzionatoria a seguito di accertate violazioni di adempimenti obbligatori (es. violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);

L'utilità promessa od offerta al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio, potrebbe consistere a titolo esemplificativo:

- nell'assunzione di persone legate al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio da vincoli di parentela o simili;
- in regali o omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia.

La responsabilità della Fondazione potrà sussistere, in via esemplificativa, quando un suo dipendente o funzionario compia una truffa ai danni di un ente previdenziale o un'amministrazione locale attraverso dichiarazioni mendaci o fraudolente, purché agisca nell'interesse o a vantaggio della Fondazione stessa.

Nello specifico, il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato:

- alterando la documentazione trasmessa agli uffici della P.A. competenti al fine di indurre in errore circa l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, ecc.;
- assumendo, nella fase preliminare e contestuale alla conclusione di accordi con la P.A., un comportamento fraudolento ovvero ponendo in essere artifici e/o raggiri che inducano in errore la P.A. circa la situazione economica patrimoniale della Fondazione, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti, i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti;
- applicando, nell'ambito della gestione del rapporto commerciale con la P.A., in modo fraudolento, commissioni non contemplate nell'accordo commerciale o commissioni per importi diversi da quelli concordati in fase di formalizzazione del contratto;
- omettendo il versamento o alterando la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS, INAIL dei dipendenti;
- alterando la documentazione da fornire alla P.A. all'atto dell'assunzione di personale appartenente alle categorie protette o agevolate al fine di ottenere sgravi contributivi indebiti e crediti d'imposta ovvero rendendo informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24, 25 e 25-*decies* del D.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria:

1. attività educative e sociali - Prestazione di servizi socio sanitari e sociali (accreditamento, appalto, erogazione, fatturazione e controllo);
2. verifiche da parte della Pubblica Amministrazione;
3. gestione dei sistemi IT: gestione di software di Enti Pubblici o forniti da terzi per il trattamento/archiviazione di dati da mettere a disposizione, ovvero a richiesta, di Enti Pubblici e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a Enti Pubblici;

4. gestione delle risorse finanziarie;
5. selezione e gestione del personale;
6. poteri di firma nell'ambito della gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici;
7. rapporti con autorità inquirenti (Polizia di stato, Carabinieri, etc.);
8. locazione di immobili

CAPITOLO 2

REATI SOCIETARI

I reati in materia di reati societari sono richiamati dall'art. 25-ter d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari.

1. gestione flussi finanziari (pagamenti, conto corrente, gestione liquidità);
2. poteri di firma nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie;
3. gestione della cassa;
4. bilancio d'esercizio;
5. gestione amministrativo-contabile;
6. gestione degli aspetti fiscali e tributari.

Corruzione tra privati (articolo 2635 del codice civile)

Il reato – modificato dal D.lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 - punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Possono essere soggetti attivi del reato anche coloro che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti sopra indicati, nonché chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza dei medesimi soggetti.

È altresì punito con la stessa sanzione chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate.

Al riguardo è opportuno precisare che:

- il reato si consuma già con il perfezionamento del pactum sceleris tra un soggetto “estraneo” ed un soggetto “intraneo” ad una società o un ente privato, vale a dire nel momento in cui il primo offre - ovvero promette - denaro o altra utilità non dovuti al secondo (c.d. corruzione attiva), il quale li riceve - ovvero ne accetta la promessa - per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà (c.d. corruzione passiva). Non è necessario che la condotta “cagioni nocumento alla società”, trattandosi di reato di mero pericolo.

Il riferimento agli specifici doveri normativo / contrattuali (ossia “agli obblighi inerenti al proprio ufficio”) nonché, anche alla più generica violazione degli obblighi di fedeltà (si pensi ad esempio al rispetto dei codici etici), pare confermare che la ratio incriminatrice della norma sia da ravvisare nell'esigenza di reprimere le forme di mala gestio connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario;

- nella corruzione passiva è punita anche la sollecitazione del denaro o di altra utilità da parte del soggetto “intraneo”, qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; la fattispecie di corruzione attiva è estesa all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto

“intraneo”; infine, sia nell’ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della condotta di reato “per interposta persona”;

Il delitto di cui all’art. 2635 c.c. rientra infine nel novero dei reati presupposto previsti dal Decreto, con riferimento ai soli casi di c.d. “corruzione attiva”. Ai fini della responsabilità da reato dell’Ente, rileva il solo comportamento dei corruttori, ossia del soggetto operante nella società che corrompe dando o promettendo denaro o altra utilità a soggetti apicali (o ai loro sottoposti) di un'altra società, sul presupposto che la c.d. “corruzione passiva” implica un nocumento per l’ente incompatibile con il suo interesse o vantaggio (ovvero conforme a quanto previsto dall’art. 5 del Decreto): poiché questo reato risulti rilevante alla luce del Decreto, il soggetto attivo deve quindi ricoprire la figura di corruttore e non anche di corrotto.

La Fondazione, sempre ricorrendone i presupposti, potrebbe rispondere di illecito amministrativo qualora l’esponente, al fine di stipulare e/o mantenere l’erogazione di servizi, commetta la fattispecie di reato in oggetto in occasione della gestione di accordi con Enti o Associazioni private.

Istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis del codice civile)

Il delitto punisce l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità non accettata (istigazione alla corruzione passiva) ovvero la sollecitazione alla promessa o dazione di denaro o altra utilità, qualora essa non sia accettata (istigazione alla corruzione attiva).

In merito al punto in oggetto si rimanda al Codice Etico ed al Regolamento Generale ed alle linee guida del Modello di Organizzazione e Controllo ex D.lgs 231/2001, in particolare per quanto concerne le attività di “gestione flussi finanziari” e “gestione della cassa”.

CAPITOLO 3

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

I profili di rischio rilevanti con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-*quiquies* del Decreto 231 possono, ragionevolmente, ravvisarsi con riferimento ai soli casi in cui l'esponente della Fondazione agisca in concorso con soggetti terzi.

L'ipotesi di concorso che presenta per gli esponenti della Fondazione maggiori profili di rischio è quella relativa alla gestione delle risorse finanziarie di soggetti che pongano in essere reati connessi alla tratta di persone, alla pedopornografia o all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

In proposito va sottolineato che, affinché sussista la possibilità di imputare l'illecito alla Fondazione, è necessario che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della stessa e non semplicemente avvalendosi della sua struttura per il perseguimento di profitto riferibile esclusivamente al soggetto attivo; inoltre è necessario che tale condotta si risolva, come minimo, in un'agevolazione del fatto delittuoso dell'autore e che l'operatore sia a conoscenza della finalità illecita che il cliente persegue.

1 *Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*

Si ritengono attività a rischio quelle connesse all'impiego – anche attraverso l'intermediazione di soggetti terzi – di manodopera al fine di destinarla allo svolgimento di lavori nell'interesse della Fondazione. Si fa in particolare riferimento a:

- reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizzo, assunzione o impiego di manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione in precedenza indicata, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno (art. 603-bis c.p.).

A tal fine, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro e periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

A titolo esemplificativo delle possibili modalità di commissione del reato, si può fare riferimento al caso di impiego di una ditta addetta ad effettuare delle ristrutturazioni nell'interesse della Fondazione nella consapevolezza che essa – anche per praticare prezzi particolarmente favorevoli – impiega lavoratori nelle condizioni descritte dall'art. 603-bis c.p..

2 *Le attività, individuate come sensibili ai fini del Decreto 231*

Qui di seguito sono indicate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati contro la personalità individuale:

1. attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es.: affidamenti di appalti);
2. realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà.

CAPITOLO 4

I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

I reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono richiamati dall'art. 25-*septies* D.lgs. 231/2001.

A titolo esemplificativo si richiama l'Omicidio colposo (art. 589. c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Gli artt. 589 e 590 c.p. puniscono, rispettivamente, chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona ovvero cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale.

Il comma 2 dell'art. 589 c.p. e il comma 3 dell'art. 590 c.p. prevedono un aggravamento della pena nel caso in cui i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Con riferimento al delitto di lesioni colpose, l'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001 circoscrivendo il suo ambito applicativo alle sole ipotesi aggravate di cui al citato terzo comma dell'art. 590 c.p. e, dunque, alle sole ipotesi di lesioni gravi o gravissime, esclude la responsabilità amministrativa della società nel caso in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni lievi.

Con riferimento alla responsabilità ex D.lgs. 231/2001 della società, si rileva che, nel caso di commissione dei reati in esame, il presupposto del vantaggio per la società medesima potrebbe essere ravvisato in un contenimento dei costi aziendali, con conseguente risparmio di spesa, laddove le norme antinfortunistiche violate siano poste in relazione ai costi da sostenere per garantirne il rispetto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*septies* del D.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- gestione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- controllo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

CAPITOLO 5

REATI AMBIENTALI

1 *I reati ambientali richiamati dall'articolo 25-undecies del Decreto 231 introdotto dal D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121*

Sono rilevate le sole fattispecie che, in linea puramente teorica, potrebbero avere una rilevanza per la Fondazione.

1.1 *Fattispecie di cui al Codice penale*

La Legge 22 maggio 2015, n. 68, Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, ha introdotto nell'ordinamento fattispecie di aggressione all'ambiente costituite sotto forma di delitto. Per quello che è d'interesse ai fini del presente Modello, le fattispecie di nuova introduzione nel codice penale ricomprese nel novellato art. 25-undecies, Decreto 231, sono le seguenti:

Inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale)

Il comma primo del nuovo art. 452-bis, c.p. punisce con la reclusione (da due a sei anni) e con la multa (da euro 10.000 a euro 100.000) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- a. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo;
- b. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

1.2 *Fattispecie di cui al D.lgs. 152/2006*

In relazione al Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006) sono sanzionati:

- l'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137);
- la raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione (art. 256);
- l'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia (art. 257);
- la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258);
- il traffico illecito dei rifiuti (art. 259);
- le attività organizzate (trasporto, esportazione, importazione) per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 c. 1, confluito nell'art. 452-quaterdecies c.p. a seguito del d.lgs. 21/2018);
- la falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l'utilizzo degli stessi (art. 260-bis);
- il superamento dei valori limite di emissione (art. 279).

2 *Le attività individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 con riferimento ai reati ambientali*

L'analisi dei processi aziendali della Fondazione ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-undecies del Decreto 231.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati ambientali:

1. smaltimento dei rifiuti;
2. utilizzo e conduzione di impianti di riscaldamento e di raffreddamento;
3. corretto smaltimento delle acque anche nelle attività connesse al Biorto.

CAPITOLO 6

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamato dall'art. 25-*duodecies* D.lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Fondazione ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001.

Di seguito sono indicate le attività sensibili o a rischio identificate con riferimento al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- 1. Selezione e gestione del personale** (selezione, sviluppo e amministrazione del personale);
- 2. Rapporti con fornitori che occupano cittadini di paesi terzi che operano presso la Fondazione** (manodopera, pulizia etc).

CAPITOLO 7

REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di razzismo e xenofobia richiamati dalle disposizioni di cui all'art. 25-terdecies del D.lgs. 231/2001.

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge Europea 2017, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con le fattispecie criminose di cui sopra.

In dettaglio, l'art. 25-terdecies prevede che: "1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."

L'art. 3, comma 3-bis, della Legge 654/1975 stabilisce che: "Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale e, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

I delitti a cui si fa dunque rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra

1 *Le attività individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 al reato di razzismo e xenofobia*

Considerate le attività svolte dalla Fondazione Opera Bonomelli, la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota poiché la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale sono assolutamente vietate e condannate sia dalle regole contenute nel Codice Etico che dai principi e dalle linee guida inclusi nel presente Modello. In un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie dei reati, si ritiene che in relazione al reato sopra esplicitato le aree che presentano un'esposizione al rischio seppur remota risultano essere, a titolo di esempio, l'eventuale contributo ad eventi/manifestazioni finalizzate alla propaganda, l'istigazione o l'incitamento alla commissione di crimini razziali di guerra o contro l'umanità.

CAPITOLO 8

I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1 *I delitti contro l'industria e il commercio richiamati dall'articolo 25-bis.1 del Decreto 231*

Le fattispecie di reato, richiamate dall'art. 25-bis.1 del Decreto, potenzialmente applicabili alla Fondazione, sono le seguenti:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (articolo 513 del codice penale).

La norma in esame punisce, a querela della persona offesa e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi mediante violenza sulle cose o attraverso mezzi fraudolenti impedisce o turba l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Il libero esercizio e il normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla pubblica economia.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-bis del codice penale)

La norma punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

La pena è la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri Enti Pubblici.

Frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 del codice penale).

La norma reprime la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita. È prevista altresì al secondo comma un'aggravante specifica nel caso in cui si tratti di oggetti preziosi.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato in primis dall'interesse collettivo all'onesto e corretto svolgimento degli scambi commerciali, e, in via mediata, dall'interesse patrimoniale del singolo acquirente.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (articolo 516 del codice penale).

La norma reprime il comportamento di chi vende o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze non genuine destinate all'alimentazione umana.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (articolo 517-quater del codice penale).

La norma in esame reprime la condotta di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i suddetti prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

2 *Le attività, individuate come sensibili con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio*

L'analisi dei processi aziendali della Fondazione ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-bis.1 del Decreto 231.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio:

1. Attività di vendita dei prodotti del Biorto;
2. Gestione degli acquisti di beni e servizi destinati al Biorto;
3. Definizione e monitoraggio delle attività commerciali del Biorto;
4. Somministrazione di prodotti alimentari.

CAPITOLO 9

REATI TRIBUTARI

1. I reati tributari richiamati dall'articolo 25-quiquiesdecies del Decreto 231

Il 17 dicembre 2019 è stato approvato in via definitiva il d.d.l. n. S.1638 e, di conseguenza, la conversione in legge del “Decreto fiscale”, collegato alla legge di Bilancio 2020 (Decreto Legge 26 ottobre 2019, n.124).

Il testo della disposizione aggiunge l'art.25-quiquiesdecies al D.lgs. 231/2001 con l'inserimento, nel catalogo dei reati presupposto, di taluni dei reati tributari previsti dal D.lgs. 74/2000.

Ulteriori modifiche legislative sono intervenute per effetto del D.lgs. n. 75/2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020), che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371, meglio nota come “Direttiva PIF”, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. In particolare, l'art. 5 del D.lgs. n. 75/2000 ha introdotto, all'art. 25-quiquiesdecies del D.lgs.231/2001, il co. 1-bis, in relazione alla commissione di taluni dei reati tributari previsti dal D.lgs. 74/2000 se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati previsti dall'art. 25-quiquiesdecies co. 1 e co. 1-bis del D.lgs. 231/2001, dopo aver richiamato alcune delle norme definitorie di particolare importanza previste dall'art. 1 del D.lgs. n.74/2000 (disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), che si ritiene debbano essere considerate per la corretta interpretazione delle singole fattispecie costituenti reato.

Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Trattasi di documentazione attestante operazioni, in tutto o in parte, prive di riscontro nella realtà. La falsità può discendere da tre ordini di ragioni:

- Falsità in senso oggettivo (c.d. fatture oggettivamente inesistenti): il documento attesta un fatto, sia esso cessione di beni o prestazione di servizi, mai avvenuto, in tutto o in parte;
- Falsità soggettiva (c.d. fatture soggettivamente inesistenti): le operazioni, siano esse cessioni o prestazioni, sono effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati nella documentazione;
- Sovrafatturazione: la misura dell'Imposta sul Valore Aggiunto o dei corrispettivi indicata in fattura risulta superiore a quella reale, ossia superiore a quanto corrisposto dal cessionario o da colui che riceve il servizio.

Assume rilevanza anche l'inesistenza giuridica, che si verifica ogniqualvolta la divergenza tra realtà e rappresentazione documentale riguarda la natura della prestazione documentata in fattura (l'oggetto del negozio giuridico indicato nel documento è diverso da quello effettivamente realizzato).

Fra i documenti che possono integrare un'operazione inesistente vanno considerati unicamente quelli “aventi rilievo probatorio a fini fiscali” (vi rientrano dunque, a titolo esemplificativo: fatture, autofatture, note di debito/credito, note spese prodotte da dipendenti/collaboratori in occasione di trasferte).

Elementi attivi o passivi

Nell'accezione prevista dal D.lgs. n. 74/2000 vanno ricomprese tutte le voci, comunque costituite o denominate, che concorrono in senso positivo o negativo alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Sono quindi da ricomprendere anche plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive/passive, insussistenze attive/passive, ecc., nonché quei componenti che incidono sull'imposta dovuta pur non essendo tecnicamente elementi reddituali: è il caso, ad esempio, delle ritenute e dei crediti di imposta.

Dichiarazioni

Per dichiarazioni devono intendersi anche quelle presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche. Lo scopo di questa previsione è di evitare possibili dubbi sulla circostanza che le nuove norme siano applicabili, oltre che nei casi di coincidenza fra contribuente e soggetto attivo del reato, anche nei confronti di chi opera nella veste di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, ai quali sono riferibili la dichiarazione presentata e il fine di evasione previsto dalle fattispecie di reati tributari.

Il D.lgs. n. 158/2015 ha inserito anche le dichiarazioni presentate dal sostituto di imposta: la previsione è collegata all'introduzione del nuovo reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.

Il fine di evadere le imposte

Le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quinqüiesdecies* del D.lgs. 231/2001 sono tutte di tipo delittuoso, con la conseguenza che, per la loro realizzazione, è necessario il **dolo** da parte di colui che le pone in essere, ossia la coscienza e la volontà di commettere l'illecito.

Tale fine non è riferibile esclusivamente alle imposte evase dal contribuente, ma anche ad altre ipotesi, quali:

- il fatto di consentire a terzi l'evasione;
- il conseguimento di un indebito rimborso per sé o per terzi;
- il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, per sé o per terzi.

Nel caso di amministratori, liquidatori o rappresentanti di società, enti o persone fisiche, il fine di evadere le imposte e di sottrarsi al pagamento deve intendersi riferito alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce. In tale modo si evita di creare aree di impunità nelle ipotesi in cui chi commette materialmente il reato (rappresentante legale) e chi beneficia della condotta illecita (es.: società di capitali) non coincidano.

Imposta evasa

La maggior parte delle condotte delittuose sono sanzionate ove venga dimostrata un'evasione di imposta.

Il legislatore chiarisce che per imposta evasa deve intendersi la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi, a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine.

Operazioni simulate

La definizione di operazioni simulate è stata inserita dal D.lgs. n. 158/2015 in quanto si è resa necessaria in conseguenza delle modifiche apportate al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. n. 74/2000).

Per tali operazioni si intendono le operazioni apparenti, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte, ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti.

Mezzi fraudolenti

Vanno intesi come tali le condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Di seguito le fattispecie di reato tributario rilevanti “ai fini 231” previste dall’art. 25-*quiquiesdecies*, co. 1 del D.lgs. n. 231/2001 (introdotto dall’art. 39, co. 2, del D.L. n. 124/2019).

➤ ***Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 74/2000)***

La condotta delittuosa in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi.

La condotta illecita non richiede il superamento di alcuna soglia quantitativa, pertanto le componenti negative “gonfiate” per effetto della falsa documentazione a beneficio della diminuzione di imponibile o di imposta dichiarato possono riguardare anche importi minimi.

La condotta illecita si ritiene consumata con la presentazione della dichiarazione; pertanto, la registrazione di una fattura passiva o di altro documento relativo ad operazioni inesistenti, non è di per sé penalmente rilevante, se a tale comportamento non segue la presentazione della dichiarazione che tenga conto di detti elementi non veritieri.

➤ ***Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000)***

La condotta delittuosa in esame punisce chiunque, compiendo operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi e di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, realizza congiuntamente le seguenti condizioni:

- evade, con riferimento a taluna delle singole imposte, più di euro 30.000;
- determina una sottrazione a tassazione di somme superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore ad euro 1,5 milioni, ovvero in presenza di crediti e ritenute fittizie, qualora l’ammontare complessivo in diminuzione dell’imposta sia superiore al 5% dell’ammontare dell’imposta stessa o comunque ad euro 30.000.

La soglia dei 30.000 euro richiesta dalla norma è riferita congiuntamente agli elementi attivi e passivi fittizi.

Anche per tale reato, come per quello descritto al punto precedente, la condotta illecita si consuma con la presentazione della dichiarazione.

➤ ***Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. 74/2000)***

La condotta delittuosa in oggetto sanziona chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La condotta sanzionata è speculare alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti, di cui sopra: nel caso esaminato la violazione riguarda il cedente o il prestatore del servizio e quindi colui che emette il documento, nell’ipotesi di cui all’art. 2, d.lgs. 74/2000 il reato riguarda colui che riceve e, successivamente, utilizza in dichiarazione il documento fiscale.

La condotta illecita si considera integrata anche se successivamente alla ricezione della fattura, il contribuente che dovrebbe utilizzarla decide di non tenerne conto in sede di dichiarazione. Si tratta infatti di un reato istantaneo che si consuma nel momento dell’emissione delle fatture e di altri documenti aventi rilievo probatorio ai fini fiscali.

Inoltre, il reato in esame si configura anche se i documenti falsi vengono successivamente stornati tramite note di variazione, in quanto il reato si configura come delitto di pericolo astratto e, pertanto, si consuma con il compimento dell’atto tipico.

➤ ***Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000)***

La condotta illecita connessa a tale reato riguarda chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

La distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo (che si consuma al momento della soppressione della documentazione), l'occultamento costituisce un reato permanente che si consuma nel momento dell'ispezione, cioè nel momento in cui gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione. Per occultamento si intende pertanto la temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori.

Le fattispecie esaminate sono punibili soltanto quando la condotta determina l'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari: è richiesto difatti il dolo specifico (ovvero che chi agisce sia animato dallo specifico fine di evadere le imposte o di consentire l'evasione a terzi).

Per quanto riguarda la fattispecie della eliminazione della documentazione rilevante, si precisa che la condotta illecita può concretizzarsi sia nella eliminazione del supporto cartaceo che nell'apposizione sullo stesso di cancellature o abrasioni.

➤ ***Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000)***

La condotta illecita connessa a tale reato riguarda chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti, sui propri o altrui beni, idonei a rendere, in tutto o in parte, inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La violazione penale "scatta" nel momento in cui l'ammontare complessivo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni amministrative il cui pagamento si intende eludere superi euro 50.000.

Per integrare il delitto è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione; non è quindi necessario che tale evento si verifichi effettivamente (si tratta infatti di un reato di pericolo e non di danno).

Per alienazione simulata si deve intendere qualsiasi negozio giuridico di trasferimento fittizio della proprietà, a titolo oneroso o gratuito (es.: cessione simulata di un ramo d'azienda).

Per gli altri atti fraudolenti vanno intesi gli atti dispositivi, diversi dal trasferimento di proprietà, che comunque hanno l'effetto di determinare un decremento patrimoniale solo apparente.

Gli atti fraudolenti possono essere sia negozi giuridici che atti materiali (es.: occultamento).

Gli elementi essenziali del reato in oggetto sono pertanto:

- sotto il profilo psicologico, il fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito tributario (dolo specifico);
- sotto il profilo materiale, una condotta atta a vanificare l'esito dell'esecuzione coattiva.

Di seguito le fattispecie di reato tributario previste dall'art. 25-*quinquiesdecies*, co. 1-bis del D.lgs. n. 231/2001 (introdotto dall'art. 5 del D.lgs. n. 75/2020), rilevanti "ai fini 231" se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro:

➤ ***Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000)***

Il reato in oggetto si realizza con l'indicazione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi inesistenti, quando congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro 100.000;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10%

dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore ad euro 2 milioni.

Per la “rilevanza 231” del reato in oggetto è necessario il fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nel contesto del più ampio sistema fraudolento transfrontaliero in cui la condotta è inserita.

➤ **Dichiarazione omessa (art. 5 D.lgs. 74/2000)**

Il reato in oggetto si concretizza con l'omessa dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, da parte di chiunque ne sia per legge obbligato. Con il D. Lgs. n. 158/2015 è stata inserita anche la dichiarazione del sostituto di imposta.

Per il perfezionamento della condotta è necessario che l'imposta evasa, con riferimento alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto singolarmente considerate, sia superiore ad euro 50.000. È sanzionata l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta qualora l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore ad euro 50.000.

Si precisa che non si considera omessa la dichiarazione (dei redditi, IVA, sostituto di imposta) presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

La fattispecie di reato in esame assume rilevanza “ai fini 231” qualora la condotta di omessa presentazione della dichiarazione sia connessa al territorio di due o più Stati membri e inserita in un sistema fraudolento per cui il reato sia commesso allo scopo di ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune dell'IVA, superando la soglia di materialità complessiva di 10 milioni di euro di imposta evasa.

Esempi di condotte connesse al reato in oggetto sono quelle relative ai temi di “stabile organizzazione occulta” e di “esterovestizione”.

➤ **Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000)**

La condotta illecita connessa al reato in oggetto è rappresentata dal mancato versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione (ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997) crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

Il reato in esame è relativo al versamento delle imposte sui redditi e dell'IVA; non si può quindi estendere a tributi diversi (es.: IRAP, contributi previdenziali). Il credito “non spettante” o “inesistente” può essere invece di qualsiasi tipologia, anche previdenziale.

È da intendersi “non spettante” il credito che pur certo nella sua consistenza e nel suo ammontare sia, per qualche ragione normativa, non utilizzabile mediante esposizione nel Modello F24.

È invece da considerare “inesistente” il credito artificiosamente costruito o rappresentato.

Il momento di consumazione del reato coincide con la presentazione del Modello F24 contenente l'illecita compensazione, per un importo annuo superiore ad euro 50.000. Il reato in esame può innescare la “responsabilità 231” nel momento in cui la compensazione illecita è connessa con sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'IVA e ove sia integrata la soglia complessiva di 10 milioni di euro di imposta evasa.

Sotto il profilo soggettivo, la fattispecie di reato in esame richiede il dolo specifico, ossia la coscienza e volontà di compensare nel Modello F24 un credito non spettante o inesistente e il fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto.

2. Le attività individuate come sensibili con riferimento ai reati tributari

L'analisi dei processi della Fondazione ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*quiquiesdecies* del Decreto 231.

Si precisa che sono potenzialmente applicabili i soli reati tributari “nazionali”. Non rilevano invece, nell’ambito delle attività svolte dalla Fondazione e delle modalità di svolgimento delle stesse, i reati tributari transnazionali, di cui al comma 1-bis dell’art. 25-*quiquiesdecies* D.lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le c.d. attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati tributari:

1. ***Gestione amministrativo-contabile, con riferimento alla ricezione della documentazione rilevante e alla corretta conservazione delle scritture contabili e documenti obbligatori:*** si tratta di tutte le attività connesse alla trasmissione dei dati e alla loro rappresentazione ed elaborazione nella contabilità generale, nonché tutte le attività relative alla corretta conservazione e custodia delle scritture contabili e degli altri documenti obbligatori previsti dalla legge.
2. ***Gestione degli aspetti fiscali e tributari:*** si tratta di tutte le attività connesse alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali, nonché alla gestione dei pagamenti delle imposte e alle attività di riscossione coattiva.
3. ***Verifiche da parte della pubblica amministrazione :*** si tratta delle attività di gestione delle visite ispettive/accertamenti da parte di Organismi ed Enti della Pubblica Amministrazione, della loro verbalizzazione e dell’acquisizione degli eventuali rilievi riscontrati.
4. ***Gestione flussi finanziari e delle risorse finanziarie:*** si tratta delle attività relative alla gestione dei flussi in entrata (incassi) e dei flussi in uscita (pagamenti). È ivi compresa la gestione amministrativa del Biorio.
5. ***Gestione della cassa:*** si tratta delle attività di gestione di denaro contante e assegni, della rendicontazione delle spese sostenute, della riconciliazione delle giacenze di cassa con le risultanze contabili e dell’archiviazione della documentazione a supporto delle movimentazioni di denaro contante.
6. ***Poteri di firma nell’ambito della gestione delle risorse finanziarie:*** si tratta delle attività di gestione dei rapporti bancari e postali (accensione, affidamenti, operatività nell’ambito di accrediti e addebiti);
7. ***Selezione e gestione del personale:*** si tratta delle attività di selezione e gestione del personale, con particolare riferimento ai correlati aspetti amministrativi/previdenziali/tributari.
8. ***Realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà:*** si tratta delle attività relative alla scelta del soggetto in favore del quale effettuare donazioni o erogazioni liberali, nonché il processo autorizzativo, di formalizzazione e rendicontazione delle somme erogate
9. ***Approvvigionamento di beni e servizi (comprese consulenze e servizi professionali):*** le suddette attività di gestione si riferiscono, in particolare, alla valutazione/qualifica/selezione dei fornitori/professionisti/consulenti, rilevazione dei fabbisogni aziendali, emissione degli ordini di acquisto/stipula contratti, verifiche sui beni/servizi ricevuti/erogati, registrazione e liquidazione delle fatture. Tale attività comprende altresì la gestione degli acquisti di beni e servizi destinati al Biorio.
10. ***Definizione e modalità di monitoraggio delle attività commerciali del Biorio:***
11. ***Bilancio di esercizio:*** si tratta di tutta l’attività di formazione del bilancio di esercizio;
12. ***Attività educative e sociali - Prestazione di servizi socio sanitari e sociali (accreditamento, appalto, erogazione, fatturazione e controllo):*** si tratta di tutte le attività connesse alla valutazione/qualifica/selezione dei clienti, stipula di contratti di vendita, verifiche sui servizi erogati, registrazione e incasso delle fatture attive.
13. ***Gestione degli assets aziendali (alienazioni di beni mobili e immobili):*** si tratta di tutte le attività connesse alla cessione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili della Società.
14. ***Locazione di immobili:*** si tratta di tutte le attività connesse alle fasi di contrattualizzazione, incasso e contabilizzazione degli affitti attivi.

REATI PER I QUALI SI RITIENE REMOTO IL RISCHIO DI ACCADIMENTO

L'analisi svolta dalla Fondazione ha valutato quali “rischi remoti” e/o, comunque, se del caso, intercettati dal Codice Etico e dal Regolamento Generale, i seguenti reati:

- delitti in materia di criminalità informatica (richiamati dall'art. 24-bis d.lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (richiamati dall'art. 24-ter d.lgs. 231/2001);
- delitti contro la fede pubblica (richiamati dall'art. 25-bis d.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-quater del Decreto 231);
- delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall'art. 25-quater.1 del Decreto 231);
- reati in materia di abusi di mercato (richiamati dall'art. 25-sexies d.lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (richiamati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001”);
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (richiamati dall'art. 25-octies del Decreto 231);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (richiamati dall'art. 25-novies d.lgs. 231/2001);
- delitti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (richiamati dall'art. 25-quaterdecies d.lgs. 231/2001);
- delitto di contrabbando (richiamato dall'art. 25-sexiesdecies d.lgs. 231/2001).

ALLEGATI

Statuto

Codice etico

Regolamento Generale

Procedura per la gestione delle risorse umane

Organigramma aggiornato al 30/04/2021